

Rilascio Effetti Cambiari a Garanzia

Foglio informativo nr 1576

Aggiornato al 18/12/2024

INFORMAZIONI SULLA BANCA**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Società Cooperativa****Via V. Alfieri 19 - 87036 - Rende (CS)**

Tel. : + 39 0984/841811 - Fax: +39 0984/841805

Sito web: www.mediocrati.it - Email: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it- PEC: 07062.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cosenza n. 02300410780

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5419, Cod. ABI: 07062

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160927

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'È IL RILASCIO DI EFFETTI A GARANZIA

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati "in bianco" ovvero con scadenza "a vista".

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE E COMMISSIONI

Costo dei bolli (o foglietti bollati) per effetti cambiari	secondo la normativa vigente
Rimborso spese informativa precontrattuale	€ 0,00

RECESSO E RECLAMI

La garanzia rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché gli effetti rilasciati a garanzia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente.

Reclami

Rilascio Effetti Cambiari a Garanzia**Foglio informativo nr 1576****Aggiornato al 18/12/2024**

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Societa' Cooperativa - Via V. Alfieri - 87036 - Rende (CS), mail ufficio.

reclami@mediocrati.bcc.it e PEC 07062.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia

LEGENDA

Avallante	Il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
------------------	--

Rilascio Effetti Cambiari a Garanzia**Foglio informativo nr 1576****Aggiornato al 18/12/2024**

Cambiale “in bianco”:	la cambiale, firmata all’atto del rilascio, ma senza l’indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
Cambiale con scadenza “a vista”:	la cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall’emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
Protesto:	atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Insolvenza/Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.